

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4360

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROMANO BRUNO, COTELLESA, ARMANI, BARBERI SALVATORE,
SORGI, GITTI, ZANIBELLI, AZIMONTI, RICCA, CERAVOLO MARIO**

Presentata il 13 dicembre 1962

Costituzione degli organi della Lega italiana per la lotta contro i tumori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è un Ente morale, posto sotto la vigilanza del Ministero della sanità, composto da soci fondatori, soci benemeriti e soci ordinari.

La sua origine e la sua struttura ne fanno una associazione, che vive e persegue i suoi scopi soprattutto mediante la attività e la contribuzione dei suoi soci. È principio comune in una società democratica che ogni ordinamento giuridico esprima direttamente i propri organi attivi, anche quando persegue finalità di interesse generale e riconosciuti, come tali, dallo Stato. Questi intervengono nella vita dell'Ente solo attraverso i suoi organi di controllo.

Poiché lo statuto di ogni Ente morale

prende vita o dalla legge o da un decreto del Capo dello Stato, si ritiene opportuno nel caso fissare per legge i principi fondamentali di organizzazione.

Al fine di restituire ai soci della Lega la precipua ed essenziale funzione per ogni ordinamento autonomo di nominare i propri organi attivi, si propone l'approvazione di questo provvedimento legislativo, che fissa le norme fondamentali per la elezione del presidente, del Comitato centrale e delle Sezioni provinciali.

Con la sostituzione della volontà legislativa alla normativa statutaria non si intende ledere l'autonomia dell'assemblea dei soci della Lega, chè, anzi, si restituiscono ad essa le normali attribuzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Lega è eletto dai membri del Comitato centrale.

Esso dura in carica quattro anni e può essere confermato: decade, tuttavia, dalla carica nei casi di scadenza o di scioglimento del Comitato centrale.

ART. 2.

Il Comitato centrale è composto del Presidente della Lega e di quattordici consiglieri, dei quali dieci eletti dai presidenti delle Sezioni provinciali e quattro nominati dal Ministro della sanità su designazione rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del Ministero della sanità.

Il Comitato centrale dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Esso elegge nel proprio seno il presidente ed un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

I voti dei presidenti delle sezioni provinciali per la elezione dei dieci consiglieri è in ragione del numero degli iscritti delle rispettive Sezioni provinciali.

Entreranno nella rosa dei designati coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, e, a parità di voti, i più anziani di età.

ART. 3.

Le Sezioni provinciali sono amministrate da un Comitato composto di un presidente e di un vice presidente eletti tra i membri del Comitato stesso, del medico provinciale, di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, di un rappresentante del comune capoluogo della provincia, di un rappresentante dell'Istituto del cancro e del Centro contro il cancro o, in assenza, della Amministrazione del maggior ente ospedaliero e di un rappresentante dell'Ordine dei medici, nonchè dei membri eletti dai soci in ragione di uno ogni 300 e frazione di 300.

I membri eletti dai soci, tuttavia, non possono essere in numero inferiore a 6.